

Delibera n. 118/2020

Prospetto informativo della rete 2021 Linee ferroviarie: Arezzo-Stia, Arezzo-Sinalunga presentato da La Ferroviaria Italiana S.p.A. Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2021 nonché alla predisposizione del Prospetto informativo della rete 2022.

L'Autorità, nella sua riunione del 16 luglio 2020

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie”*;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale *“[l]e reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto”*;
- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale *“[p]er le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto”*;
- l'articolo 11, comma 11, ai sensi del quale *“[i] gestori di infrastrutture ferroviarie regionali di cui all'articolo 1, comma 4, nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono, entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies), ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti. Ai*

gestori di tali reti che hanno proceduto al suddetto affidamento non si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Per le finalità di cui all'articolo 5, i gestori di tali reti sono organizzati come divisione incaricata della gestione dell'infrastruttura, non dotata di personalità giuridica, distinta dalla divisione incaricata della prestazione dei servizi ferroviari. Ai capi di divisione incaricati della gestione dell'infrastruttura e della prestazione dei servizi ferroviari si applica il comma 9. Il rispetto dei requisiti di cui al presente comma è dimostrato nelle contabilità separate delle rispettive divisioni dell'impresa”;

- *l'articolo 14, comma 1, ai sensi del quale “[i]l gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione”;*
- *l'articolo 37, comma 3, ai sensi del quale l'Autorità, tra l'altro, “in particolare, controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti”;*

VISTO il decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria”;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, con particolare riferimento all'articolo 47;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante “Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione”, che, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 112/2015, individua le reti ferroviarie di cui al citato comma 4 del medesimo articolo;

VISTA la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;

VISTO il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 70/2014, del 31 ottobre 2014, recante *“Regolazione dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 76/2014, del 27 novembre 2014, recante *“Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2015, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A.”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 96/2015, del 18 novembre 2015, recante *“Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 16/2018, del 9 febbraio 2018, recante *“Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 54/2015. Conclusione del procedimento”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 106/2018, del 25 ottobre 2018, recante *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 130/2019, del 1° ottobre 2019, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – “Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”*;
- VISTA** la nota del 26 maggio 2020 (prot. 7633/2020), con la quale gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto a La Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: LFI) l'invio della bozza finale del “Prospetto Informativo della Rete 2021” (di seguito: PIR 2021), e di un'apposita relazione in cui fossero esplicitate le metodologie adottate per la determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi ad essa connessi, con particolare riguardo alla correlazione ai costi pertinenti sostenuti dal gestore, in coerenza con i principi stabiliti dal citato d.lgs. 112/2015;
- VISTA** la nota del 12 giugno 2020 (prot. ART 8521/2020), con la quale LFI, nel fornire riscontro alla richiesta degli Uffici dell'Autorità, ha trasmesso:

- la bozza finale del “Prospetto Informativo della Rete 2021”, comunicando che ad esito della procedura di consultazione sulla prima bozza del documento non sono pervenute osservazioni da parte degli *stakeholders*, “*fatta salva la necessità di ulteriori confronti con la Regione Toscana, in quanto l’adozione del documento potrà, gioco forza, ad un aggiornamento dei Contratti di Servizio ad oggi vigenti, sia con questo Gestore che con l’impresa Ferroviaria TFT S.p.A. che esercisce in esclusiva il servizio di trasporto ferroviario sulla rete di LFI ai sensi dell’art. 5/1 del relativo Contratto*”;
- la relazione metodologica richiesta;

RILEVATO

che LFI, nella citata relazione, ha rappresentato che «*i canoni di accesso all’infrastruttura e i corrispettivi per i servizi ad essi connessi sono stati determinati prendendo a riferimento le tariffe stabilite dal gestore nazionale RFI, tenuto conto delle caratteristiche e del segmento di mercato propri della rete LFI, in considerazione del fatto che il documento del sistema Gestione Sicurezza LFI denominato DT-GS-CTVR “Requisiti di compatibilità tecnica veicolo-rete” del 09/08/2017, aveva già a suo tempo evidenziato differenze non significative rispetto alla rete infrastrutturale gestita da RFI*», benché dalla medesima relazione non risulti possibile evincere evidenza analitica della correlazione ai costi effettivamente sostenuti dal gestore;

CONSIDERATO

che l’Autorità, nel rispetto di canoni di ragionevolezza, proporzionalità e compatibilità con le caratteristiche specifiche delle singole reti regionali interessate, sta assicurando un percorso di progressivo allineamento dei contenuti minimi dei Prospetti informativi della rete (di seguito: PIR) che i gestori delle infrastrutture regionali interconnesse devono predisporre in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, anche alla luce delle specificazioni che l’Autorità stessa ha individuato, tra l’altro in esito all’esame dei PIR del gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

RITENUTO

che, preso atto di quanto affermato nella citata nota prot. ART 8521/2020, gli indicati canoni possano considerarsi, in sede di prima attuazione, rispettosi dei principi che il d.lgs. 112/2015 ha introdotto con riferimento alla materia tariffaria, con particolare riguardo a quello della necessaria correlazione ai costi dei canoni e della relativa sostenibilità per il mercato dei servizi di trasporto, per quanto prefigurabile nell’orario di servizio 2020-2021;

CONSIDERATO

più in generale che i contenuti della citata relazione possono, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, ritenersi nel complesso esaustivi e pertinenti, anche nella prospettiva dell’emanazione, da parte dell’Autorità - in esito all’esame della bozza finale del PIR 2022 - di ulteriori indicazioni e prescrizioni finalizzate ad assicurare, da parte del soggetto incaricato dello svolgimento delle funzioni essenziali, una determinazione dei canoni e corrispettivi per l’accesso alla rete ed ai servizi ad essa connessi basata su un impianto metodologico maggiormente dettagliato;

RITENUTO

peraltro opportuno, al fine di assicurare l'indicata attività di progressivo allineamento dei contenuti del PIR ai contenuti minimi previsti dalla normativa di settore, emanare indicazioni e prescrizioni sulla bozza finale del PIR 2021 trasmessa da LFI, ai sensi del d.lgs. 112/2015 e del d.l. 201/2011, in considerazione di alcuni aspetti e tematiche emersi dall'esame della documentazione allegata alla citata nota prot. ART 8521/2020, riguardanti in particolare, oltre al quadro giuridico di riferimento:

- le modalità di aggiornamento ordinario e straordinario del PIR;
- i limiti e le condizioni per la stipula di Accordi quadro di richiesta capacità;
- la richiesta tracce e servizi finalizzata alla stipula del Contratto di utilizzo dell'infrastruttura;
- gli indicatori di puntualità del servizio;
- i servizi di assistenza alle persone a mobilità ridotta;
- le informazioni all'utenza;
- il sistema di *performance regime*;

CONSIDERATO

inoltre necessario, alla luce di quanto premesso, adottare indicazioni e prescrizioni relative ad attività da svolgersi in vista della predisposizione del Prospetto informativo della rete 2022;

su proposta del Segretario generale, visti gli atti del procedimento

DELIBERA

1. di approvare le indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2021 presentato dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale La Ferroviaria Italiana S.p.A. (prot. ART 8521/2020), nonché relative alla predisposizione del Prospetto informativo della rete 2022, di cui all'allegato A alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. le indicazioni e prescrizioni di cui al punto 1 sono recepite da La Ferroviaria Italiana S.p.A. nel Prospetto informativo della rete 2021, nonché attuate, per quanto ad esso riferite, in fase di predisposizione del Prospetto informativo della rete 2022;
3. la presente delibera è comunicata a La Ferroviaria Italiana S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 16 luglio 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)